

Pensioni in regime di cumulo e lavoro all'estero

L'Istituto Previdenziale fornisce un quadro completo sulle regole operative per valorizzare i contributi versati all'estero. Dalla determinazione del sistema di calcolo all'integrazione al minimo. (Fonte: <https://www.pensionioggi.it/> 21 ottobre 2026)

La contribuzione estera può essere utilizzata a pieno anche ai fini della maturazione di una pensione in regime di [cumulo dei periodi assicurativi](#) ai sensi della legge n. 228/2012. In tal caso la titolarità del trattamento pensionistico estero non preclude al cumulo. Inoltre ai fini della maturazione del cd. «importo soglia» si conteggia anche l'importo del pro-rata estero agevolando quindi la maturazione del diritto. Sono alcuni dei principali chiarimenti forniti dall'Inps nella [Circolare n. 107/2026](#) con quale riepiloga il quadro normativo per l'accesso al cumulo contributivo per i lavoratori con contribuzione estera.

I requisiti

L'Inps conferma che ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche in regime di cumulo, può essere considerata utile **anche la contribuzione estera** maturata in Paesi a cui si applicano i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale (cioè i paesi Ue compresa la Svizzera e la Norvegia) ovvero in Paesi extracomunitari legati all'Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la [totalizzazione internazionale](#) (es. Stati Uniti e Canada).

Si immagini, ad esempio, un lavoratore con **63 anni di età** che ha maturato **20 anni di contributi** in un'attività di lavoro pubblico (ex-Inpdap), 10 anni di lavoro dipendente nel settore privato (gestione Inps) ed altri 13 anni di lavoro in Germania. L'assicurato potrà accedere alla [pensione anticipata](#) utilizzando anche la contribuzione versata per gli anni di lavoro prestati in Germania. Al pari di quanto potrebbe fare un lavoratore che ha 43 anni di versamenti tra due gestioni pensionistiche italiane. Ovviamente per poter essere sommati i periodi contributivi esteri **non devono risultare temporalmente coincidenti con quelli versati in Italia**, (altrimenti questi periodi saranno valutati solo una volta).

Per la [totalizzazione](#) estera sono necessarie alcune condizioni. In primo luogo, spiega l'Inps, occorre che risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione richiesto per l'accesso alla [totalizzazione](#), previsto dalla normativa comunitaria (**52 settimane**) o dalle singole Convenzioni bilaterali.

In secondo luogo la contribuzione estera deve essere **necessaria** per la maturazione del diritto a pensione o comunque consenta il riconoscimento di un trattamento pensionistico più favorevole per l'interessato. Ciò significa che se l'assicurato ha già maturato un **diritto autonomo** alla pensione in cumulo con la sola contribuzione domestica la [totalizzazione internazionale](#) non è ammessa a meno che ciò non determini un trattamento migliore rispetto a quello domestico. In terzo luogo tra le gestioni previdenziali coinvolte nel cumulo deve esserci almeno una che preveda la [totalizzazione internazionale](#).

Da segnalare, inoltre, che la titolarità del trattamento pensionistico all'estero **non preclude alla possibilità di ricorrere al cumulo** a differenza di quanto avviene nel cumulo domestico. Per ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico resta fermo che l'assicurato deve aver cessato l'attività lavorativa dipendente non solo in Italia ma anche all'estero.

Contribuzione al 31 dicembre 1995

Ai fini della determinazione dei criteri di accesso alla pensione l'Inps conferma che rilevano anche i **periodi esteri maturati prima del 1° gennaio 1996**. Così, ad esempio, se l'assicurato vanta contribuzione estera al 31 dicembre 1995 potrà conseguire solo la [pensione di vecchiaia](#) ordinaria (67 anni e 20 anni di contributi) o la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi + 3 mesi di [finestra mobile](#)). Se non è in possesso di contribuzione alla predetta data può accedere anche alla [pensione di vecchiaia contributiva](#) (71 anni e 5 anni di contributi) e alla [pensione anticipata contributiva](#) (64 anni e 20 anni di contributi + finestra mobile di 3 mesi).

Tale data spartiacque serve anche definire il sistema di calcolo della pensione (retributivo, misto o contributivo) applicabile ai pro-[quota a](#) carico dell'INPS.

La presenza di contribuzione al 31 dicembre 1995, inoltre, consente il riconoscimento del **diritto all'integrazione al trattamento minimo** (ex art. 6 del D.L. n. 463/1983), qualora sussistano i requisiti reddituali di legge e almeno una quota sia a carico di gestioni che prevedono tale beneficio.

Ciò si applica **anche se l'intera contribuzione italiana si colloca dal 1° gennaio 1996 in poi**: se, ad esempio, un lavoratore vanta 15 anni di contributi esteri prima del 1996 e poi contributi italiani versati solo dal 1996 ad oggi, la prestazione cumulata potrà comunque beneficiare dell'integrazione al minimo.

Gestione Separata

Una regola particolare riguarda il cumulo dei contributi ove l'assicurato sia stato iscritto **da ultimo** alla [Gestione Separata](#) dell'Inps e sia in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995. Qui l'Istituto ha stabilito - a differenza della regola generale per i lavoratori nel sistema misto - che ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia con **un'età anagrafica inferiore a 71 anni** (unitamente ad un minimo di 20 anni di contribuzione) è necessario il **rispetto anche dell'importo soglia previsto per i contributivi puri** (pari ad una volta l'[assegno sociale](#), cioè 546,24€ lordi al mese). Ebbene l'Inps spiega che ai fini del raggiungimento di tale importo soglia rileva **anche la contribuzione estera** che, quindi, può essere sommata a quella domestica per rendere più agevole il perfezionamento del requisito.

Inoltre le nuove istruzioni chiariscono che **la verifica dell'importo soglia non è necessaria** se, successivamente all'ultimo versamento nella [Gestione Separata](#), il lavoratore fa valere periodi esteri valorizzabili in una gestione previdenziale italiana per la quale non è richiesto tale requisito.

Ad esempio, quindi, se dopo l'iscrizione alla Gestione Separata l'assicurato svolge un normale lavoro dipendente all'estero il requisito dell'importo soglia non deve essere più rispettato. Se invece sono coinvolti [Fondi Speciali](#) dell'INPS, la dispensa dall'importo soglia dipende dalla natura dell'attività svolta all'estero, che deve essere assimilabile alle lavorazioni iscrivibili ai medesimi Fondi italiani.

Ente Istruttore

L'Istituto spiega, inoltre, che per identificare l'ente italiano competente all'istruttoria della domanda, si fa riferimento **esclusivamente all'ultima gestione previdenziale italiana** in cui sono stati versati i contributi, ignorando l'eventuale contribuzione estera successiva. I residenti all'estero, invece, si rivolgono all'istituzione previdenziale del Paese di residenza.

Documenti: [Circolare Inps 107/2026](#)